

TAR Palermo, n. 274/2010, in materia di competenze nel settore energetico

Al fine di preservare gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento, non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.

Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d'azione in un settore in profondo mutamento dopo - tra l'altro - la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l'accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell'importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell'uso dell'energia.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che, pur in difetto di un'espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assume natura suppletiva, ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
(Sezione Seconda)

N. 00274/2010 REG.SEN.

N. 00934/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 934 del 2009, proposto da:

Anima Energy S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Gianluca Rossitto, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello N.40;

contro

Assessorato Industria della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore;

Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore;

Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore;

Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore;

Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore;

Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero della Difesa -Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa -Comando Militare Autonomo Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa -Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Azienda delle Foreste Demaniali, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi, tutti, per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Ferrara, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste N. 89;
Comune di Saponara in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bonfiglio, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, 6;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
E.N.A.V. S.p.A. -Ente Nazionale Assistenza Volo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Terna S.p.A. -Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI CENTRALE EOLICA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato all'Industria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Agricoltura e Foreste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Foreste Demaniali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saponara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio del Genio Civile di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Aeronautica Militare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Comando Militare Autonomo Regione Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2009 il Referndario dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ANIMA ENERGY S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata respinta l'istanza, avanzata in

data 1 marzo 2005, di autorizzazione unica per la realizzazione di un progetto di parco eolico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n° 387/2003, nei Comuni di Messina e Saponara. La ricorrente ha premesso, in fatto, che sin dal 29 luglio 2003 si era attivata con istanze inoltrate alle distinte amministrazioni competenti ai fini del conseguimento dei titoli abilitativi e che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 2003 n° 387, aveva inoltrato la summenzionata istanza di autorizzazione unica conformemente alla nuova disciplina di legge.

Sul ricorso proposto avverso l'illegittima inerzia amministrativa serbata in ordine alla detta istanza, questa Sezione, con sentenza n° 268 del 26 febbraio 2008, ha dichiarato l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione intimata.

Di qui la convocazione, sia pur tardiva, della conferenza di servizi controversa, i cui verbali, oggetto di impugnazione, hanno assunto anche rilevanza esterna in virtù della comunicazione alla società ricorrente della determinazione negativa conclusiva del procedimento, adottata in ordine alla richiesta di autorizzazione.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e ne hanno domandato il rigetto, con vittoria di spese.

Il ricorso è fondato.

E' assorbente la fondatezza del profilo afferente la dedotta censura di violazione dell'art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 e degli artt. 3, 14 e seguenti della legge n° 241/1990, nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento.

Appare utile la ricostruzione del quadro normativo alla stregua del quale va scrutinata la legittimità degli atti impugnati.

Giova prendere le mosse dalle incisive pronunce della Corte Costituzionale che hanno definito il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni nella materia a legislazione concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Con sentenza del 30 dicembre 2009 n° 339, confermativa di un consolidato orientamento giurisprudenziale e al contempo applicabile al caso in esame in considerazione della nota efficacia retroattiva erga omnes delle pronunce di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha statuito, tra gli altri, i seguenti principi:

“l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112(sentenza n.383 del 2005)”.

“al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare”.

- “pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia”;

“con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato”. (Corte Cost. n. 339/2009; conformi Corte Cost. n. 383 e n. 336 del 2005; Corte Cost. n. 364/2006; Corte Cost. n. 1/2008; Corte Cost. n. 166/2009; Corte Cost. n. 282/2009).

Con decreto legislativo 29.12.2003, n. 387, il legislatore statale ha dato attuazione, alla

Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE, nonché, a monte della detta Direttiva Comunitaria, ad accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita (quale, per esempio, il Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).

La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003, nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE.

Giova ricordare che, a mente dell'art. 117, quinto comma, Cost., "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

Le norme di procedura per l'esecuzione di obblighi comunitari, richieste dall'art. 117 quinto comma Cost., sono state fissate con legge statale n° 11/2005, che, all'art. 16, dispone: "1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo".

L'art. 11, comma ottavo, della medesima legge n° 11/2005 stabilisce che gli atti normativi di rango primario e secondario adottati dallo Stato per il recepimento delle direttive comunitarie sono efficaci anche nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel darvi attuazione. La norma da ultimo menzionata precisa che "in tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute".

La giurisprudenza costituzionale e l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato hanno evidenziato il fondamento costituzionale del potere suppletivo del legislatore statale a fronte dell'inerzia di Regioni, anche a Statuto speciale, nel recepimento di norme comunitarie (Corte Cost. n° 126 del 24 aprile 1996; Corte Cost. n° 425 del 10 novembre 1999; Cons. Stato, Adunanza Generale n° 2 del 25 febbraio 2002). Tale fondamento, esplicitato, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, dal primo comma dell'art. 117 Cost., è causalmente riconducibile alla responsabilità sovranazionale e internazionale, che fa capo integralmente e unitariamente allo Stato-persona per le carenze nel rispetto dei relativi impegni.

In particolare, l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato n° 2 del 25 febbraio 2002 ha ritenuto che: "- all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o concorrente, siano competenti le Regioni e le Province autonome;

- ove le Regioni non abbiano provveduto, sussista il potere dovere dello Stato, al fine di rispettare i vincoli comunitari, di attuare, attraverso proprie fonti normative, tali direttive;

- le norme poste dallo Stato in via sostitutiva siano applicabili solo nell'ambito dei territori delle Regioni e Province autonome che non abbiano provveduto e siano cedevoli, divengano cioè inapplicabili, qualora le Regioni o le Province esercitino il potere loro proprio di attuazione della direttiva, nel territorio di tali Regioni o Province; (...).

Tale previsione del potere sostitutivo (id est, il quinto comma dell'art. 117 Cost.) rende espressa una norma riconducibile agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione e, cioè, al generale potere dovere dello Stato di rispettare i vincoli comunitari per i quali è responsabile unitariamente".

Nel caso di specie, in ossequio ai principi costituzionali enucleati dalla giurisprudenza appena richiamata, deve ritenersi che, pur in difetto di un'espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.

A ciò consegue che il parametro di legittimità degli atti impugnati con l'odierno ricorso va rinvenuto nella legislazione statale dettata con il d. lgs. n° 387/2003.

L'art. 12 del d.lgs. n° 387/2003, ai commi terzo e quarto, prescrive:

"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. (...)

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure

di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

In virtù del rinvio dinamico, operato dalla norma del d.lgs. n° 387/2003 appena riportata, alla legge n° 241/1990 e alle sue successive integrazioni e modificazioni, il caso in esame ricade direttamente, pienamente ed integralmente sotto la sfera di applicazione degli artt. da 14 a 14-quater della legge generale sul procedimento amministrativo, del tutto a prescindere dall’adeguamento dell’ordinamento regionale siciliano alle novelle legislative apportate al regime giuridico della conferenza di servizi dalle leggi n° 340/2000, n° 15/2005 e n° 69/2009.

Così individuato il parametro normativo di legittimità, con esso confliggono gli atti impugnati per i profili di censura devoluti alla cognizione del Collegio.

Anzitutto, per espresso disposto dell’art. 14-ter, comma sesto, della L. n° 241/1990, ciascuna amministrazione convocata alla conferenza di servizi, e, deve ritenersi, in primis, l’amministrazione procedente, “partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”.

Dal testo del verbale di conferenza di servizi in data 22 dicembre 2008 si evince che l’Assessorato Regionale all’Industria, indicente la conferenza, vi ha partecipato a mezzo di un geometra, responsabile del procedimento, che risulta essere stato delegato dal dirigente del competente servizio dell’Assessorato, per la mera funzione di “presiedere la seduta”.

Difettava, pertanto, in capo al funzionario delegato, il potere di vincolare l’Assessorato alla volontà espressa in seno alla conferenza di servizi, non potendo ritenersi una simile investitura (necessaria in considerazione dell’assetto delle competenze interno all’ente) implicita nella delega a “presiedere la seduta”. Il vizio assume particolare pregnanza in considerazione del ruolo che la legge assegna al rappresentante dell’amministrazione procedente, che, per effetto della L. n° 15/2005, deve valutare le specifiche risultanze della conferenza e, “tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”, adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Siffatti poteri sia valutativi che decisorio dovevano formare oggetto di espressa e specifica menzione in seno alla delega, risultandone, in mancanza, inficiata, per difetto di legittimazione, la partecipazione dell'Assessorato precedente.

Appare meritevole di accoglimento anche la censura proposta per violazione dell'art. 14-quater, comma primo, della legge n° 241/1990, che richiede, per il dissenso manifestato in conferenza di servizi, che lo stesso sia propositivo, ovvero corredato delle condizioni per il suo superamento. Nessuno dei dissensi espressi nel caso di specie ha recato le prescritte indicazioni specifiche delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

E' fondata, altresì, la sollevata censura di violazione dell'art. 14-ter, comma settimo, della L. n° 241/1990, alla stregua del quale "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

La determinazione conclusiva del procedimento del 22 dicembre 2008 è stata adottata con la presenza dei rappresentanti di quattro delle ventitre amministrazioni convocate, ivi compresa l'amministrazione precedente imperfettamente rappresentata per quanto appena rilevato. Alcune delle amministrazioni non intervenute avevano espresso "benessere di massima" (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) o avvisi interlocutori (Dip. Co.re.mi. dello stesso Assessorato all'Industria; TERNA s.p.a.). Pertanto, la determinazione impugnata, è viziata laddove non ha considerato come taciti assensi, in applicazione del menzionato settimo comma dell'art. 14-ter citato, le posizioni delle amministrazioni non manifestate in seno alla conferenza di servizi, ovvero espresse in termini interlocutori e non impegnativi.

Da ciò discende l'illegittimità per eccesso di potere della ponderazione di interessi compiuta in seno alla conferenza di servizi, non apparendo comprensibile l'iter logico all'esito del quale l'amministrazione precedente sia addivenuta alla valutazione di "prevalenza" delle posizioni negative, prevalenza che non sembra, in realtà, predicabile né alla luce di un criterio meramente quantitativo, né in base a criteri qualitativo-sostanziali, comunque non esplicitati.

E' del tutto carente ogni motivazione dell'impugnato diniego, essendosi l'amministrazione testualmente determinata in senso negativo esclusivamente "considerando prevalente

l'interesse pubblico alla salvaguardia della tutela del paesaggio rispetto a quello, altrettanto rilevante, della salute".

Una simile formula di stile non può ritenersi soddisfacente dell'onere motivazionale che doveva abbracciare e dare conto in concreto della comparazione delle caratteristiche peculiari dell'impianto eolico in questione con i valori paesaggistici, ambientali, territoriali propri dell'area e con il suo complessivo assetto vocazionale, dovendo essere esplicitati gli eventuali elementi di incompatibilità e indicate le soluzioni necessarie per superarli, comparazione di cui non vi è traccia neanche sul piano istruttorio.

In conclusione, gli acclarati vizi procedimentali e le carenze istruttorie e motivazionali riflettono, sul piano sostanziale, uno sviamento dell'esercizio del potere dalla legittima causa funzionale di esso.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev'essere accolto perchè fondato.

La declaratoria di illegittimità per vizi propri dei provvedimenti impugnati consente di assorbire le residue doglianze di illegittimità derivata proposte avverso i provvedimenti medesimi nonchè avverso i relativi atti presupposti.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i verbali conclusivi della conferenza di servizi del 17 settembre 2008 e del 22 dicembre 2008 e tutti gli atti endoprocedimentali, i pareri e le determinazioni sostitutive di provvedimento ivi menzionati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Francesca Aprile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO